



**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
CONSIGLIO COMUNALE  
del 21/03/2019 n. 19**

**COPIA**

**Oggetto: *Approvazione aliquote e detrazioni Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019***

L'anno duemiladiciannove Il giorno 21/3/2019 alle ore 18:15 in Scandicci, nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", previa convocazione nei modi e forme di legge, statutarie e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione.

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Simone Pedullà, ed assiste il Segretario Generale, Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.

Risultano:

**PRESENTI** i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Porfido Antonella
- Babazzi Alessio
- Trevisan Barbara
- De Lucia Chiara
- Marino Luca
- Pedullà Simone
- Landi Laura
- Ciabattoni Patrizia
- Calabri Carlo
- Mucè Umberto
- Cialdai Fabiani Enrica
- Marchi Alexander
- D'Andrea Laura
- Pecorini Ilaria
- Fulici Fabiana
- Bencini Valerio
- Tognetti Massimiliano
- Batistini Leonardo
- Franchi Erica

**ASSENTI** i Sigg.ri:

- Lanini Daniele
- Graziani Francesco
- Bambi Giulia
- Nozzoli Cristina
- Pacini Andrea

Presenti n. 20 membri su 25 (compreso il Sindaco)

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Bencini, Cialdai Fabiani, Pecorini.

Risultano altresì presenti gli Assessori: Giorgi, Toscano, Lombardini, Ndiaye.

...omissis il resto...

Il Presidente apre ora la discussione congiunta sugli argomenti iscritti dal punto n. 3 al punto n. 14 dell'Ordine del giorno, attinenti alla Sessione di approvazione del Bilancio di previsione e da' la parola al Vicesindaco Giorgi per l'illustrazione.

Intervengono i consiglieri: Bencini [M5S], De Lucia [Gruppo Misto], Marchi [PD], Batistini [Alleanza per Scandicci, NCD, FdI], Franchi [Gruppo Misto], Presidente Pedullà, Calabri [PD], Pecorini [Fare Comune], Franchi [Gruppo Misto], Batistini [Alleanza per Scandicci, NCD, FdI], Babazzi [Gruppo Misto].

Il Presidente dà la parola al Sindaco Fallani per la conclusione.

Intervengono per la replica i consiglieri: Franchi [Gruppo Misto], Bencini [M5S]

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta).

Il Presidente da' la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto sull'argomento iscritto al punto 6 dell'ordine del giorno.

Non ci sono interventi per dichiarazioni di voto da parte dei consiglieri.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la conforme proposta di deliberazione Pdcc 21/2019, presentata dal Dirigente del Settore 3 – Risorse, Dott. Alberto De Francesco;

Richiamato l'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, come successivamente modificato, che ha istituito ai commi dal 639 al 731, dal 01.01.2014, "l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore" ;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Rilevato che con i decreti legge 06.03.2014 n. 16, convertito in Legge n. 68/2014, n. 66 del 24.04.2014, e la Legge n. 208 del 28.12.2015, sono state apportate modifiche alla predetta Legge 27.12.2013 n. 147, istitutiva dell'imposta unica comunale (IUC).

Richiamata, in particolare, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

Considerato, quindi, che il tributo sui servizi indivisibili non si applica al possesso dell'abitazione principale e pertinenze della stessa e agli immobili assimilati al regime di abitazione principale previsti dal Regolamento Comunale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 soggette ad IMU;

Richiamati ancora i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia

superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "... Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015...";
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...";
- l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ...".

Atteso, quindi, che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a. un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b. la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2019, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà negli anni 2016, 2017 e 2018;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c. la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 23.07.2014, e modificato con Deliberazioni nn. 65 del 20.05.2015, 40 del 28.04.2016, 39 del 31.03.2017 e 24 del 15.03.2018;

Ricordato che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.04.2014 è stato stabilito di limitare l'applicazione della TASI agli immobili esclusi dall'imposizione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23.07.2014 sono state approvate le aliquote e le riduzioni per il tributo sui servizi indivisibili, successivamente confermate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 65 del 20.05.2015, n. 40 del 28.04.2016, n. 39 del 31.03.2017 e n. 24 del 15.03.2018;

Ritenuto di dover confermare, anche per l'anno 2019, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come disciplinati dal Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, l'aliquota TASI pari all'1 per mille approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23.07.2014 e successivamente confermata con Deliberazioni Consiliari n. 65 del 20.05.2015, n. 40 del 28.04.2016, n. 39 del 31.03.2017 e n. 24 del 15.03.2018;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale, come in precedenza richiamato;

Visti:

a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019;

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, con il quale il termine di che trattasi è stato ulteriormente differito al 31.03.2019;

Stimato in € 10.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 7 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

1. Polizia Locale (escluse le spese finanziate con proventi da violazioni al codice della strada
2. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
3. Illuminazione pubblica e servizi connessi
4. Servizi di protezione civile

5. Urbanistica e gestione del Territorio
6. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi all'ambiente e al territorio.

Ricordato che il comma 2 del citato art. 7 del citato regolamento TASI, per il quale “ Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che approva le aliquote o in altro allegato al bilancio di previsione, sono indicati analiticamente i costi per ciascuno dei servizio sopra indicati”;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dall'allegato a) al presente provvedimento, per un importo complessivo di € 4.644.716,50, a fronte di un gettito di € 10.000,00 (copertura 0,21%);

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs.267 del 18.8.2000e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegati nn.1 e 2);

Visto il parere dei revisori dei conti in data 11/03/2019 rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale (Allegato n.3);

Con votazione espressa con voto elettronico, che da' il seguente risultato:

Presenti in aula	= 21
Non voto	= 0
Astenuti	= 3
Votanti	= 18
Favorevoli	= 15
Contrari	= 3

\* \* \* \* \*

Astenuti = 3[Bambi Giulia - De Lucia Chiara - Franchi Erica]

Favorevoli = 15[Babazzi Alessio - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - Fallani Sandro - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Contrari = 3[Batistini Leonardo - Bencini Valerio - Fulici Fabiana]

#### DELIBERA

1. Di confermare per l'anno d'imposta 2019, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come disciplinati dal Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, l'aliquota TASI pari all'1 per mille approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23.07.2014 e successivamente confermata con Deliberazioni Consiliari n. 65 del 20.05.2015, n. 40 del 28.04.2016, n. 39 del 31.03.2017 e n. 24 del 15.03.2018;
2. Di stimare in € 10.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
3. Di stabilire in € 4.644.716,50 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nell'allegato a) alla presente deliberazione, della quale rappresenta parte integrante e sostanziale;
4. Di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.



Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa con voto elettronico, che da' il seguente risultato:

Presenti in aula	= 21
Non voto	= 3
Astenuti	= 3
Votanti	= 15
Favorevoli	= 15
Contrari	= 0

\* \* \* \* \*

Non Votanti = 3[Batistini Leonardo - Bencini Valerio - Fulici Fabiana]

Astenuti = 3[Bambi Giulia - De Lucia Chiara - Franchi Erica]

Favorevoli = 15[Babazzi Alessio - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - Fallani Sandro - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

## DELIBERA

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs 267 del 18.8.2000.

*...omissis...*



Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE  
**F.to Corrado Grimaldi**

IL PRESIDENTE  
**F.to Simone Pedullà**

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì.....

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il                      a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione compiuta All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

LA P.O. RESPONSABILE DELLA UO 6.1  
SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO  
**F.to D.SSA MARIA TERESA CAO**

Scandicci, lì